

2.4. Adempimenti connessi all'applicazione della legge 9 gennaio 2019, n. 3

Pubblicazione del *curriculum vitae* e del certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato sul sito *internet* del comune

Soggetti abilitati a richiedere il certificato del casellario giudiziale di ciascuno dei candidati

L'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 – come sostituito dall'articolo 38-*bis*, comma 7, lettera *a*), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021 – ha stabilito – **in occasione dello svolgimento delle elezioni politiche, europee, regionali ed amministrative (escluse quelle relative ai comuni fino a 15.000 abitanti) – l'obbligo, per i partiti e movimenti politici** che si presentino alle elezioni, **di pubblicare sul proprio sito *internet*, ovvero, *per le liste*, nel sito *internet* del partito o movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, PER CIASCUN CANDIDATO:**

- **il *curriculum vitae* e**
- **il certificato rilasciato dal casellario giudiziale**, di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

→ Articolo 1, comma 14, della legge n. 3/2019 come integralmente riformulato dall'articolo 38-*bis*, comma 7, lettera *a*), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

L'obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto entro il **14° giorno antecedente la data dell'elezione.**

Il certificato del casellario giudiziale deve essere rilasciato *non prima di 90 giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale.*

Oltre ai diretti interessati, anche i rappresentanti legali dei partiti e movimenti politici nonché delle liste, oppure persone da loro delegate, possono richiedere, *anche mediante posta elettronica certificata*, il certificato del casellario giudiziale, di cui all'articolo 24 del d.P.R. n. 313/2002, riferito a ciascun candidato a consigliere e a sindaco.

In tali casi, ciascun candidato deve esprimere il proprio consenso e conferire l'incarico di richiedere il certificato giudiziale ai predetti rappresentanti legali (o loro delegati) con un atto firmato (per il quale non è necessaria l'autentica di firma).

Tale delega per la richiesta del certificato del casellario giudiziale può essere rilasciata DA CIASCUN CANDIDATO IN UN COMUNE SOPRA 15.000 ABITANTI all'interno della dichiarazione di accettazione della candidatura.

→ Allegati 5 e 7

***Entro cinque giorni dalla richiesta*, il Tribunale deve rendere disponibili ai richiedenti i certificati del casellario giudiziale relativi a ciascuno dei candidati.**

→ Articolo 1, comma 14, della legge n. 3/2019 come integralmente riformulato dall'articolo 38-*bis*, comma 7, lettera *a*), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni, per le quali sono già stati convocati i comizi, ed essi dichiarino contestualmente, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000, che la richiesta di tale certificato è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.

→ Articolo 1, comma 14, quinto periodo, della legge n. 3/2019 come integralmente riformulato dall'articolo 38-*bis*, comma 7, lettera *a*), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

Ai sensi dell'articolo 1, comma 15, primo periodo, della medesima legge 9 gennaio 2019, n. 3, **il COMUNE CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI, entro il settimo giorno antecedente la data dell'elezione, deve pubblicare, all'interno di un'apposita sezione denominata « Elezioni trasparenti » del sito *internet* e in maniera facilmente accessibile, i medesimi documenti** (*curriculum vitae* e certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato ammesso, ivi compreso il candidato alla carica di sindaco), **già pubblicati, in precedenza, nel sito *internet* del partito, movimento politico o lista.**

Al fine di consentirne la pubblicazione anche sul sito del comune, il partito / movimento / lista è tenuto a comunicare tali documenti con la necessaria tempestività al comune stesso.

Si rammenta alle amministrazioni comunali che **la pubblicazione dei dati in esame sul sito comunale deve essere strutturata in maniera tale da consentire all'elettore di accedere a tali informazioni attraverso la ricerca per partito, lista o movimento politico e per nome e cognome del singolo candidato.**

Il mancato adempimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 15, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, non comporta sanzioni.

Viceversa **l'omessa pubblicazione, di cui al precedente comma 14, dei documenti in questione sui siti *internet* dei partiti / movimenti / liste** – pur non comportando l'esclusione delle liste o dei singoli candidati da parte delle commissioni elettorali circondariali – **determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della predetta legge 9 gennaio 2019, n. 3, nei confronti dei partiti o movimenti politici inadempienti, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000**, irrogata dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96.